



Comune di San Nicola la Strada

Provincia di Caserta

Regolamento per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza del Comune di San Nicola la Strada

Art. 1

Oggetto del presente regolamento

Il presente regolamento disciplina l'esercizio degli impianti di videosorveglianza gestiti dal Comune di San Nicola La Strada, ne regola l'uso nei limiti imposti dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 2

Finalità dell'impianto

Le finalità che il Comune di San Nicola La Strada (Ce) intende perseguire con il progetto di videosorveglianza sono quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all'Ente, così come previsto dal D. L.vo 18/08/2000 n° 267, dal D.P.R. 24/07/1977 n° 616, dalla L. 07/03/1986 n° 65 sull'Ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali. In particolare l'uso di impianti di videosorveglianza è finalizzato alla prevenzione e repressione degli atti delittuosi, delle attività illecite e degli episodi di microcriminalità che perpetrati sul territorio comunale, ivi compresi gli immobili di proprietà o in gestione all'amministrazione, possono determinare danno ai cittadini, ai beni di proprietà od in gestione all'amministrazione. Il sistema è di ausilio alle forze di Polizia Municipale nell'azione di tutela e controllo del territorio. Tali impianti possono altresì essere utilizzati per il monitoraggio del traffico cittadino in modo da rappresentare un valido strumento per l'intervento tempestivo della stessa Polizia Municipale nelle situazioni caotiche o di pericolo. L'attività di videosorveglianza si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali e non è pertanto orientato alla raccolta e al trattamento di dati sensibili. La sala di controllo è ubicata presso il Comando di Polizia Municipale.

Art. 3

Responsabile della gestione e del trattamento dei dati

Il responsabile della gestione e trattamento dei dati nell'ambito della Polizia Municipale, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali è individuato, nella persona del Comandante. Egli vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal comune ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali D. L.vo 30 giugno 2003 n° 196 artt. 7-8-9, il cittadino potrà rivolgersi al responsabile della gestione e del trattamento dei dati, presso il Comando di Polizia Municipale.

Art. 4

Nomina degli incaricati e dei preposti. Gestione dell'impianto di videosorveglianza

Il responsabile, designa e nomina gli incaricati ed i preposti in numero sufficienti a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale. Gli incaricati andranno nominati tra gli ufficiali di Polizia Giudiziaria della Polizia Municipale, mentre i preposti andranno nominati tra gli agenti di Polizia Giudiziaria della Polizia Municipale. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Municipale. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo del sistema.

In ogni caso, prima dell'utilizzo del sistema, tutti gli operatori saranno aggiornati professionalmente, con specifico corso di qualificazione, sul corretto uso del sistema, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

Art. 5

Principi di pertinenza e di non eccedenza

Nel rispetto dei principi sanciti dalla legge a tutela della riservatezza delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, applicabile anche alle attività di videosorveglianza, ed in particolare di quello della pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, l'utilizzo delle telecamere sarà gestito in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabile immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, per non consentire la ripresa di tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione. E' comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi

regolati dal presente Regolamento. I dati raccolti per determinati fini ad esempio per ragioni di sicurezza, non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori ad esempio pubblicità, analisi sui consumi, salvo le esigenze di polizia e di giustizia.

E' vietato utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n° 300 (Statuto dei Lavoratori) e fermo restando la procedura prevista dal medesimo articolo.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati.

Art. 6

Pubblicità

La presenza di un impianto di videosorveglianza deve essere resa pubblica, a cura del responsabile dell'impianto, attraverso i mezzi che si riterranno più idonei, ed in particolare attraverso:

- a) la pubblicazione su quotidiani di rilevanza locale al momento dell'attivazione di ciascun impianto e da reiterarsi almeno ogni 6 mesi;
- b) l'affissione di appositi cartelli posizionati agli ingressi del territorio Comunale recanti la scritta tipo " Comune protetto da sistemi di videosorveglianza";

Art. 7

Uso delle telecamere

E' previsto il brandeggio delle telecamera solo nei seguenti casi:

- a) per il controllo e la registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo iniziale di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo per lo spostamento dei soggetti interessati;
- b) in caso di comunicazione, anche verbale e telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate al responsabile dell'impianto, da verificarsi immediatamente;
- c) nel supporto logistico ad operazioni di polizia condotte con personale sul luogo.

Le inquadrature dovranno essere tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate tali da essere eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione dei responsabili degli illeciti.

Art. 8

Conservazione delle registrazioni - Accesso ai dati - Accertamento di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

Le registrazioni dovranno essere conservate per un massimo di 24 ore, trascorse le quali, le immagini nuove prenderanno il posto delle vecchie. Non è consentito l'accesso ai dati registrati, salvo i casi che si vanno ad indicare. Qualora pervenga copia di denuncia di reato, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili degli atti saranno riversate su un nuovo supporto al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti o alle indagini delle autorità giudiziarie o di polizia. I supporti utilizzati per la memorizzazione delle immagini, al termine del loro periodo di utilizzo conveniente, saranno distrutti previa cancellazione delle immagini registrate.

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti costituenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti. L'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessarie e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici, alle quali possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.

Le registrazioni sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o di altre pubbliche Autorità solo in presenza di provvedimenti da queste emanati.

Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che possono essere contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al responsabile della gestione e del trattamento dati.

Art. 9

Entrata in vigore

Il presente Regolamento, entra in vigore contestualmente all'esecutività del provvedimento di approvazione dello stesso.